

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5633 R	4 maggio 2005	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 15 marzo 2005 inerente all'adesione alla Convenzione sul rinnovo del contratto quadro del 14 aprile 2000 concernente il trasporto intercantonale di detenuti e all'adesione all'accordo amministrativo concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione

Col messaggio no. 5633 il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio l'autorizzazione ad aderire

- alla Convenzione sul rinnovo del contratto quadro del 14 aprile 2000 sul trasporto intercantonale di detenuti e al relativo accordo amministrativo sulla partecipazione finanziaria della Confederazione.

Dal 1° gennaio 2001, a seguito del contratto sottoscritto il 14 aprile 2000 tra la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e la Confederazione da un lato, e le FFS e la Securitas SA - riunite nel consorzio JTS (Jail-Transport-System) - dall'altro, è in vigore il sistema denominato Train-Street, cui aderiscono tutti i Cantoni.

In concreto con Train-Street i Cantoni hanno trovato un modo di gestione comune del trasporto intercantonale dei detenuti su strada e su ferrovia.

Prima del 1° gennaio 2001, ogni Cantone organizzava autonomamente il trasporto intercantonale dei propri detenuti, ciò che comportava un notevole dispendio di costi e di personale.

L'attività di Train-Street è tendenzialmente in aumento; aumento che si riflette pure sull'attività generata dal nostro Cantone: nel 2003 sono stati effettuati 278 trasporti con 430 persone trasferite, e lo scorso anno 288 trasporti con 454 persone¹.

Il Consiglio di Stato si dichiara soddisfatto dell'esperienza finora compiuta con Train-Street che *"ha consentito di rendere più efficiente il trasferimento di detenuti, permettendo nel contempo alla Polizia cantonale di ridurre in modo molto sensibile l'impiego dei propri agenti per questa attività. Ciò ha reso possibile una loro assegnazione ad altre attività"*².

Rispetto alla Convenzione sottoscritta il 14 aprile 2000 ed in vigore dal 1° gennaio 2001, che verrà a scadenza il 31 dicembre 2005, quella proposta a partire dal 1° gennaio 2006 e valida fino al 31 dicembre 2010, oggetto del messaggio no. 5633 e del presente rapporto, contiene alcune differenze:

¹Cfr. allegato 1 al messaggio 5655.

²Cfr. messaggio 5633.

- Il costo totale annuale del servizio Train-Street fissato nel contratto del 14 aprile 2000 a fr. 6'150'000.- (IVA esclusa), viene adeguato a 6'200'000.- (IVA esclusa).
- La Confederazione non prenderà più parte al contratto come parte contraente, ma si assumerà una quota di partecipazione fissa ai costi sottoforma di contributo annuale di fr. 2'108'000.- (IVA esclusa).
- A seguito dei citati adeguamenti, per il 2006 il contributo annuale a carico del Canton Ticino sarà di fr. 176'216.-, contro i fr. 146'846.- del 2005 (+29'370.- fr.).
- Sul fronte dei vantaggi, la nuova Convenzione prevede una riduzione dei tempi per la richiesta del trasporto e la disponibilità del servizio sull'arco delle 24 ore. Inoltre i trasporti speciali e durante il fine settimana saranno di principio inclusi nell'importo complessivo e non più fatturati separatamente.
- In Ticino al punto di consegna attuale di Lugano, ne saranno aggiunti altri due, rispettivamente a Chiasso e a Bellinzona.³

L'adesione al rinnovo della Convenzione non occasionerà spese d'investimento, né renderà necessari aumenti di personale.

* * * * *

Vista da un lato la soddisfazione espressa dal Consiglio di Stato per il servizio Train-Street (nonché l'esiguità dell'aumento della quota a carico dei Cantoni), e dall'altro l'assenza di alternative plausibili, ed essendo inoltre improponibile che il Canton Ticino retroceda alla situazione precedente al 2001 tornando ad organizzare da solo il proprio trasporto intercantonale di detenuti, la Commissione della legislazione raccomanda al Gran Consiglio di **autorizzare** il Consiglio di Stato a procedere al rinnovo del contratto quadro del 14 aprile 2000, **approvando** il messaggio no. 5633 e l'allegato disegno di decreto legislativo.

Per la Commissione della legislazione:

Lorenzo Quadri, relatore
 Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -
 Dafond - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -
 Mellini - Pantani - Vitta

³Per il funzionamento in concreto del trasporto cfr. rapporto della Commissione della gestione sui messaggi 5021 e 5021A, 5.12.2000, relatrice Francesca Lepori Colombo: "Ecco un esempio concreto sulle modalità di trasporto (...): immaginiamo che la Sezione esecuzione pene dia disposizioni per trasferire un condannato che si trova la penitenziario della Stampa al carcere di Thorberg (BE). La Sapem inoltra la richiesta al posto di polizia di Lugano, il quale la gira alla centrale operativa della Securitas SA, indicando punto di partenza, punto di arrivo, data del trasporto, eventuali disposizioni particolari. Il giorno convenuto, all'orario concordato, la Polizia cantonale prende in consegna alla Stampa il detenuto e lo rimette sul furgone della Securitas SA, rinchiuso sull'apposita celletta. Il furgone parte con destinazione Zurigo: non è escluso che sul tragitto possa eventualmente caricare detenuti di altri Cantoni. A Zurigo il detenuto viene trasferito sul treno speciale che lo condurrà a Berna. A Berna sarà preso in consegna dalla Polizia cantonale, che lo trasferisce nel carcere di destinazione".